

*L'esenzione dell'imposta supererà i confini nazionali, con norme variabili declinate per tre*

DS6901

DS6901

# Il regime di franchigia Iva viene cucito addosso alle imprese

Pagina a cura

DI FRANCO RICCA

**L**il regime di franchigia Iva si fa in tre. Dall'anno prossimo, l'esenzione Iva per le piccole imprese supererà i confini nazionali, ma con regole variabili. Le persone fisiche stabilite in altri paesi dell'Ue con un fatturato non superiore alle soglie previste potranno avvalersi del regime di franchigia per le operazioni che effettuano nel territorio italiano, ma dovranno possedere ulteriori requisiti richiesti dalla normativa nazionale. Analogamente, i soggetti passivi stabiliti in Italia (e non solo le persone fisiche) potranno avvalersi del regime di franchigia per le operazioni effettuate negli altri stati membri che lo hanno istituito, nel rispetto del limite di fatturato e delle altre (eventuali) condizioni previsti dalle normative locali. È una delle peculiarità che caratterizzano il recepimento della direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18/2/2020, sulla revisione del regime di esonero dall'Iva delle piccole imprese (regime di franchigia), secondo lo schema di dlgs approvato in prima lettura dal governo il 7 agosto scorso, ora all'esame del parlamento. Il provvedimento mantiene tuttavia invariato il regime forfettario domestico Iva-Irpef come disciplinato dalla l. n. 190/2014, istituendo e regolando il regime

transfrontaliero di franchigia, a sua volta articolato in due sottosistemi: uno (interno) per le operazioni effettuate nello stato da soggetti stabiliti in altri paesi membri, l'altro (esterno) per le operazioni effettuate in altri stati membri dai soggetti stabiliti in Italia. Le diverse condizioni di accesso all'uno o all'altro mirano ad allineare la franchigia delle piccole imprese di altri paesi Ue alla disciplina del regime forfettario, in modo da evitare, nelle operazioni effettuate sul territorio nazionale, disparità di trattamento tra operatori residenti e non. Così facendo, però, si è però persa un'occasione per riportare a maggiore coerenza il sistema, eliminando talune criticità, a cominciare da quella dei parametri monetari. Inoltre, si amplificano alcune distonie che sembrano collidere con i principi del sistema unionale. Per esempio, il diniego della franchigia domestica ai soggetti diversi dalle persone fisiche, quando invece la direttiva ammette al regime di esonero i "soggetti passivi" in generale (così come, in effetti, anche la normativa nazionale in arrivo, ma solo nell'ambito della franchigia transfrontaliera "esterna"), implica una disparità di trattamento che non sembra giustificabile con l'art. 281 della direttiva, secondo cui gli stati membri fissano "i limiti e le con-

dizioni" dell'applicazione di modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta: è difficile immaginare che la riserva del regime di franchigia alle sole persone fisiche possa rientrare nei margini di autonomia accordata ai singoli stati membri, che non può essere esercitata in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Perplesità riguardano alcuni requisiti di accesso al regime di franchigia nazionale (in via di estensione anche al regime transfrontaliero interno), in particolare la non titolarità di partecipazioni societarie e il possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilati di importo non superiore a 30 mila euro. Sebbene tali circostanze siano comprensibili nell'ottica di circoscrivere la fruizione dei benefici previsti dal regime forfettario sul versante dell'Irpef, non si vede invece quale rilevanza possano avere ai fini del regime di franchigia dell'Iva, che ha l'obiettivo di semplificare l'imposizione per le piccole imprese. In questa ottica, non è ragionevole che una persona fisica con un fatturato di 85 mila/100 mila euro, se ha redditi da lavoro non superiori a 30 mila euro, possa fruire dell'esonero dall'Iva, mentre non possa fruirne la persona fisica che ha redditi più alti, ma fatturato di poche migliaia di euro.

— © Riproduzione riservata —



### Regole a confronto

	DS6901 <b>Regime forfettario legge 190/2014</b>	DS6901 <b>Regime transfrontaliero "esterno"</b>	<b>Regime transfrontaliero "interno"</b>
<b>Aspetti sostanziali</b>	Esenzione dall'imposta senza diritto a detrazione		
<b>Soggetti ammessi</b>	Persone fisiche residenti in IT ( <i>op-pure in altri paesi Ue o in paesi col-laborativi, se producono in IT almeno il 75% del reddito complessivo</i> )	Tutti i soggetti passivi stabiliti in IT, per le operazioni effettuate in altri paesi Ue	Persone fisiche stabilite in altri pa-esi Ue, per le operazioni effettuate in Italia
<b>Limite di accesso</b>	Ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro ( <i>non è rilevante l'im-porto delle operazioni effettuate in altri paesi Ue</i> )	Volume d'affari non superiore <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'importo di 100.000 euro complessivi in tutta l'area Ue e</li> <li>• alla soglia fissata per l'accesso al regime di franchigia nel paese Ue di riferimento</li> </ul>	Volume d'affari non superiore <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'importo di 100.000 euro complessivi in tutta l'area Ue e</li> <li>• all'importo di 85.000 euro in IT</li> </ul>
<b>Soggetti esclusi</b>	Vedasi artt. 54 e 57, legge 190/2014 ( <i>applicazione di altri regimi speciali; spese per lavoro dipendente e rapporti assimilati per oltre 20.000 euro nell'anno precedente; esercenti attività di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi; titolarità di partecipazioni o di controllo in soggetti con attività nello stesso settore; prosecuzione, con lo stesso committente, di attività già svolta in forma di lavoro dipendente e simili; percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione per oltre 30.000 euro nell'anno precedente</i> )	Non sono contemplate esclusioni ( <i>fatte salve quelle eventualmente previste dal paese Ue di riferimento</i> ). Restano ferme le esclusioni oggettive previste dall'art. 283 della direttiva ( <i>cessioni occasionali di immobili, se rilevanti ai fini Iva; cessioni di mezzi di trasporto nuovi</i> )	Soggetti che in Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi</li> <li>• partecipano/controllo soggetti con attività nello stesso settore</li> <li>• proseguono, con lo stesso committente, attività già svolta in forma di lavoro dipendente e simili</li> <li>• hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione per oltre 30.000 euro nell'anno precedente</li> <li>• hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e rapporti assimilati per oltre 20.000 euro nell'anno precedente</li> </ul>
<b>Acquisti in inversione contabile</b>	Resta fermo l'obbligo di versare l'imposta sulle operazioni passive soggette a inversione contabile ( <i>es. acquisti intraUe oltre soglia, acquisti di servizi da fornitori esteri, settore edilizio, ecc.</i> )	Nessuna previsione. Restano fermi gli obblighi previsti dalla direttiva ( <i>es. operazioni intraUe</i> )	Nessuna previsione. Restano fermi gli obblighi previsti dalla direttiva ( <i>es. operazioni intraUe</i> ) ( <i>incongruenza della prevista cessazione dell'eventuale numero identificativo IT</i> )